

**Sentenza** : 21 febbraio 2017, n. 77

**Materia**: tutela dell'ambiente

**Giudizio**: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati**: artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

**Ricorrente**: Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto**: art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

**Esito**: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

**Estensore**: Francesca Casalotti

**Sintesi**:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della l.r. 12/2015, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della l.r. 18/1999, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle norme interposte previste dagli artt. 74, comma 2, lettere f) e g) e 75, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), nonché dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131, recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 156, recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri.

In particolare, l'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene alla lett. f) la definizione di corpo idrico artificiale («*un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana*») e alla lett. g) la definizione di corpo idrico fortemente modificato. Il successivo art. 75, comma 3, precisa, poi, che «*le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche*».

Il ricorrente reputa che la disposizione impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di criteri attuativi parzialmente indeterminati, e, comunque, non coordinati né coerenti rispetto a quelli specificati dalla normativa statale, una serie di corpi idrici, si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra richiamate, violando l'art. 117, secondo comma, lett.s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente.

La Regione Liguria sostiene invece che, con la norma censurata, il legislatore regionale avrebbe, semplicemente, inteso favorire la gradazione e la diversificazione degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, assoggettando alla disciplina di quest'ultima materia anche i corsi d'acqua di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati e ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, che, altrimenti, in considerazione delle loro caratteristiche, sfuggirebbero ad ogni regolamentazione.

Ad avviso della regione la disposizione impugnata non rientrerebbe nella materia tutela dell'ambiente, ma costituirebbe piuttosto espressione della diversa materia della «difesa del suolo», di competenza regionale sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La Corte ritiene la questione non fondata. In primo luogo il giudice delle leggi sottolinea che già nella sent. n. 407 del 2002 si è ritenuto che la tutela dell'ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, ma debba essere intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una «materia “trasversale”», che ricomprende anche la difesa del suolo (cfr. sent. n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009). Proprio la trasversalità della materia implica, peraltro, l'esistenza di «*competenze diverse che ben possono essere regionali*», con la conseguenza che, in relazione a queste, allo Stato sarebbe riservato «*il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali*» (sempre sent. n. 407 del 2002). Successivamente, la Corte ha chiarito che alle Regioni non è consentito apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale e che «*le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato*» (sent. n. 300 del 2013).

Ciò posto, la Corte ritiene che nel caso di specie non vi sia il lamentato contrasto tra la disposizione impugnata e le disposizioni statali richiamate, in quanto la disposizione regionale è volta ad integrare e rafforzare la disciplina posta a tutela dell'ambiente. L'art. 1 della l.r. 12/2015 evidenzia, ad avviso della Corte, un oggetto diverso da quello disciplinato dalla normativa statale, attinente ai corpi idrici superficiali, e rivela l'unica finalità di consentire una graduazione e una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica.

Anche le disposizioni contenute nei richiamati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appaiono violate dalla norma impugnata, correttamente interpretata nel senso di integrare, e non di derogare, la disciplina statale, allo scopo di evitare che corsi d'acqua, assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, rimangano esclusi dal reticolo idrografico regionale, sfuggendo all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.

Pertanto, la norma impugnata reca una disciplina che risulta compatibile con quella statale, in quanto volta ad individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici che, altrimenti, sfuggirebbero ad una opportuna classificazione, pur conservando il

comportamento tipico dei corsi d'acqua. La Corte dichiara dunque la non fondatezza della questione di legittimità prospettata.